2026/2413

4.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2413 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2026

che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per l'istruzione (EDU-EDIC)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 31 agosto 2026 i Paesi Bassi, la Francia, la Spagna e la Grecia hanno presentato alla Commissione una domanda per la costituzione del consorzio per un'infrastruttura digitale europea per l'istruzione (EDU-EDIC). La Croazia ha presentato domanda il 24 settembre 2026. La Slovenia ha presentato domanda il 6 ottobre 2026. La Finlandia e il Belgio hanno presentato domanda il 9 ottobre 2026.

(2) In qualità di Stato membro ospitante, i Paesi Bassi hanno presentato una dichiarazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481 che riconosce EDU-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]) e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ([3]), a decorrere dal giorno in cui l'EDIC è costituito.

(3) La Commissione ha valutato la domanda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni richieste dall'articolo 14, paragrafo 1, di tale decisione. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell'EDIC proposto al progetto multinazionale riguardante l'infrastruttura e i servizi comuni europei di dati, segnatamente al fine di rafforzare la sovranità dell'infrastruttura digitale nel settore dell'istruzione, la Commissione ha concluso che l'EDIC proposto soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.

(4) EDU-EDIC è un'iniziativa strategica volta a sostenere lo sviluppo di soluzioni di infrastrutture digitali sovrane e interoperabili per l'istruzione nell'Unione. Mira a ridurre le dipendenze strutturali dagli erogatori di istruzione digitale di paesi terzi promuovendo, tra l'altro, l'offerta europea di soluzioni digitali per le scuole (EdTech), compresi gli strumenti di IA, rafforzando la governance e l'interoperabilità dei dati relativi all'istruzione e contribuendo a un ecosistema di apprendimento digitale affidabile, inclusivo e innovativo nell'Unione. Inoltre, in linea con le iniziative delle politiche dell'Unione in materia di istruzione, tra cui l'Unione delle competenze e il futuro pacchetto sull'istruzione, EDU-EDIC mira anche ad aumentare le possibilità di insegnamento e apprendimento in tutta l'Unione.

(5) Per garantire tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, vale a dire il lancio di EDU-EDIC, che è essenziale per garantirne la corretta attuazione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481,

([1]) GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
([3]) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituito il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per l'istruzione (EDU-EDIC).

2. EDU-EDIC è dotato di personalità giuridica e dispone, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

3. Gli elementi essenziali dello statuto di EDU-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI EDU-EDIC

1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481:

«*Articolo 2*

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

[…]

2. La denominazione dell'EDIC di cui al paragrafo 1 del presente articolo è "EDIC per l'istruzione", di seguito "EDU-EDIC".

3. La sede legale di EDU-EDIC è a L'Aia (Paesi Bassi).».

2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481:

«*Articolo 27*

Durata

EDU-EDIC è istituito per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 28

Scioglimento

(1) Lo scioglimento di EDU-EDIC avviene per decisione dell'assemblea generale conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del presente statuto.

(2) EDU-EDIC notifica alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni, la decisione di scioglimento.

(3) Gli attivi rimanenti dopo l'estinzione dei debiti di EDU-EDIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a EDU-EDIC specificati all'articolo 9 o trasferiti a un'altra persona giuridica, nella misura in cui quest'ultima prosegue le attività dell'EDIC.

(4) EDU-EDIC notifica alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni, la conclusione della procedura di scioglimento.

(5) EDU-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) Lo scioglimento di EDU-EDIC non preclude il trasferimento delle attività di EDU-EDIC a una nuova persona giuridica. Tale trasferimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dall'assemblea dei membri e d'intesa con la Commissione.».

3) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481:

«*Articolo 19*

Responsabilità e assicurazioni

(1) EDU-EDIC è responsabile dei propri debiti.

(2) La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di EDU-EDIC è limitata ai rispettivi contributi a tale EDIC, specificati nell'allegato II del presente statuto.

(3) L'Unione non è responsabile dei debiti di EDU-EDIC.

(4) EDU-EDIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.».

4) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:

«*Articolo 18*

Esenzioni da imposte e accise

(1) Le esenzioni dall'IVA basate sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e conformemente agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da EDU-EDIC e dai suoi membri destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di EDU-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di EDU-EDIC in linea con le attività che svolge.

(2) Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

(3) Le esenzioni dalle accise basate sull'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da EDU-EDIC e destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di EDU-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di EDU-EDIC e il loro valore superi l'importo di 300 EUR.

(4) La procedura a livello nazionale necessaria per registrare EDU-EDIC come organizzazione internazionale deve essere avviata il giorno della costituzione di EDU-EDIC.

(5) Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni.».